



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUZIONI DA PARTE DEL COMUNE A SOGGETTI BISOGNOSI.**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.03.1995, divenuta esecutiva il 05.04.1995.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE A SOGGETTI BISOGNOSI.

Introduzione

Gli interventi del Comune nel campo dell'assistenza economica e sociale a favore di persone, nuclei familiari e categorie determinate debbono, nel rispetto delle competenze fissate dal DPR n.616/1977 e tenuto presente il riordino delle funzioni di assistenza sociale attuato con L.R. n.2/85, perseguire finalità che siano in correlazione e coordinamento con tutti i servizi e le iniziative socio sanitarie assicurate nell'ambito del territorio comunale sia da questo Comune che da altri enti, associazioni e privati.

Detti interventi, che si rivolgono generalmente alle categorie meno protette (anziani, minori, handicappati e adulti con problemi), debbono, tra l'altro, tener conto della riconosciuta esigenza di assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione, favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, evitando per quanto possibile ogni forma di istituzionalizzazione

Gli interventi di natura economica, i quali potranno, così definiti negli obiettivi come sopra esposto, contribuire in forma diretta alla graduale attuazione di un sistema di sicurezza sociale, vengono regolate dalle sotto indicate disposizioni, pur restando essi subordinati alla disponibilità finanziaria e non costituendo, pertanto, un diritto in senso assoluto per la persona bisognosa richiedente.

Articolo 1

Soggetti aventi diritto all'assistenza economica

Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi paragrafi, i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti sul territorio del Comune di Novi e i cui redditi, derivanti da pensioni, lavoro o qualsiasi altro cespite siano inferiori al livello del "Minimo Vitale".

Per accedere comunque all'assistenza economica, gli interessati non devono avere parenti (tenuti per legge) in condizioni economiche tali da poter provvedere alle loro necessità.

Tali interventi possono anche essere disposti al fine della attuazione di quanto previsto all'art.23 del DPR 616/77 nonché sono estesi agli immigrati e, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti.

Gli interventi si possono estendere anche a persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, a tutela comunque della dignità della persona.

Nella valutazione dei singoli casi potrà essere estesa l'assistenza economica a quei cittadini che pur non rientrando nei criteri d'accesso ma essendo residenti, necessitano anche di questa forma di assistenza nell'ambito di un complessivo progetto d'intervento elaborato dal Servizio Sociale.

Articolo 2

Determinazione del "Minimo Vitale"

Detto minimo vitale viene stabilito per una persona sola nella cifra corrispondente alla pensione minima mensile prevista dall'INPS per gli ex lavoratori dipendenti. Ove il nucleo familiare si componga di più persone, il Minimo Vitale deve essere calcolato aggiungendo al livello garantito per il primo assistito (Minimo INPS) delle quote percentuali di questi, così come sotto indicato:

n.2 persone	+ 32 %
n.3 persone	+ 65 %
n.4 persone	+ 100 %

n.5 persone	+ 130 %
n.6 persone	+ 160 %
n.7 persone	+ 180 %

Detto minimo dovrà essere maggiorato delle spese documentate derivanti dal pagamento del canone di locazione. Questo è conteggiato, comunque, fino ad un massimo di 1/3 del predetto minimo INPS.

Qualora il beneficiario o altro componente del nucleo familiare assistito usufruisca a titolo gratuito o semi gratuito di servizi sociali (Ass. Domiciliare, asili nido, scuole materne, pasti ecc.) il relativo importo viene detratto dal minimo garantito.

Art.3

Sussidio mensile continuativo

L'erogazione del Contributo Mensile ai soggetti aventi titolo è disposta, con i criteri di determinazione di cui al precedente Art.2, a mezzo di contributi continuativi da corrispondere mensilmente e per la durata massima di un anno, fino al 31 dicembre, salvo periodi di tempo inferiori, nell'ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto o del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.

Tali contributi continuativi possono essere rinnovati di anno in anno se persiste lo stato di bisogno. L'ammontare del sussidio non può eccedere, di norma, la differenza fra il minimo vitale ed il reddito familiare.

Essi vengono, di norma, erogati in denaro; qualora sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessità proprie o del nucleo familiare, il sussidio potrà essere sostituito in tutto o in parte, mediante:

- Erogazione di beni in natura (Buoni pasto, Buoni acquisto ecc.)
- Pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente.

Qualora, inoltre, nel nucleo familiare siano presenti componenti in età e in condizione lavorative, si dovrà, di norma, sostituire il sussidio con contributi straordinari.

Il sussidio può essere ridotto rispetto alla misura massima, o rifiutato, su proposta del Responsabile dell'Area Sociale, tenendo conto della situazione economica e socio familiare, nonché del tenore di vita del richiedente.

L'eventuale incapacità da parte di componenti del nucleo familiare in età lavorativa a svolgere un lavoro proficuo deve essere attestata mediante certificazione di invalidità che evidenzia invalidità non inferiore ai 2/3.

Articolo 4

Contributo straordinario

L'intervento economico straordinario è previsto generalmente a favore di adulti, anziani, minori, singoli cittadini o nuclei familiari e viene erogato nei seguenti casi:

- a) Quando le condizioni economiche e/o sociali divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili.
- b) Per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicap fisici o psichici o comunque emarginate.

L'entità del contributo è da mettere in relazione al bisogno specifico ed al conseguente progetto di intervento. Non sono previsti contributi inferiori alle 50.000 lire mentre l'importo massimo non può essere di norma superiore a due volte l'importo minimo della pensione INPS ex lavoratori dipendenti. Nel caso vengano proposti contributi straordinari d'importo superiore, dovrà essere adottato, per ciascuna situazione, separato e specifico atto deliberativo.

Il contributo si eroga generalmente in denaro, ma può essere anche corrisposto nei modi già previsti al precedente Art.3.

Questo intervento non esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

Art.5

Contributi mensili ad ospiti di strutture protette case di riposo o centri diurni.

L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione esclusivamente le richieste di coloro che siano o ospiti della locale casa di riposo "R.Rossi" (Struttura pubblica con cui l'Ente Locale si è convenzionato e che per qualità dei servizi e costi contenuti delle rette offre le massime garanzie ai cittadini che vi risiedono) o il cui collocamento in struttura diversa sia stato seguito dalla Ass. Sociale del Comune. Qualora l'anziano sia già ospite in altra struttura che preveda rette mensili superiori a quelle della locale Casa di Riposo dovrà all'atto della richiesta di contribuzione allegare domanda di richiesta di inserimento nella struttura locale. Nel momento in cui si sarà reso disponibile un posto, il rifiuto da parte dell'utente all'inserimento nella struttura comporterà l'immediata cessazione della contribuzione.

Unica deroga alla procedura sopra indicata è rappresentata da condizioni dell'utente tali da richiedere interventi non erogabili nella struttura locale. In questi casi, la documentazione, dovrà essere corredata da una relazione congiunta dell'Ass. Sociale sia del Comune che della Casa di Riposo "R.Rossi" per la parte sociale e di relazione medica redatta dal medico responsabile della Casa di Riposo (gli eventuali oneri economici legati a tale certificazione si intendono a carico del Comune solo se l'esito confermerà l'impossibilità di ricovero presso la struttura locale e l'incapacità di coprire per intero la retta della struttura).

Si intende che condizioni sine qua non per la concessione del contributo sono:

- Risorse complessive dell'utente (comprensive, oltre alle rendite, di ogni tipo di cespiti e beni) tali da non consentire la copertura totale della retta.
- Assenza di parenti tenuti per legge, in grado di integrare quanto già versato dall'utente.

Art. 6

Assegnazione di latte e pannolini a neonati appartenenti a famiglie indigenti

Si prevede un contributo mensile per l'acquisto di pannolini e latte in polvere per una durata massima di 8 mesi. Tale contributo di £.150.000, erogato come elemento di tutela alla crescita del neonato sarà annualmente adeguato all'inflazione con riferimento agli indici ISTAT.

Ne potranno beneficiare unicamente neonati inseriti in famiglie indigenti con redditi come da Art.2) per i quali si possano configurare difficoltà ad un normale accrescimento legate alla situazione di particolare indigenza della famiglia.

L'Ass. Sociale del Comune dovrà segnalare i singoli casi e presentare relativa relazione che in caso di richiesta anche di latte in polvere dovrà essere accompagnata da certificazione del pediatra che attesti l'impossibilità di provvedere con l'allattamento materno alle esigenze nutrizionali del neonato.

Il contributo sarà versato di norma in denaro al capofamiglia o suo delegato ed in caso di situazioni a rischio si provvederà alla erogazione di beni in natura da parte dell'Ass. Sociale.

Ad intervalli regolari (Bimestre) dovrà essere presentata certificazione del pediatra di base attestante lo stato di salute e crescita del neonato.

Art.7

Erogazione di altri contributi, beni o servizi

Oltre agli interventi di cui ai precedenti paragrafi, possono essere erogati altri contributi, beni o servizi come appresso indicati:

- 1) Contributo a titolo di concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie.
- 2) Contributi nelle spese di traslazione in questo comune di salme di emigrati o di loro familiari.
- 3) Contributi nelle spese di traslazione nei paesi di origine di salme di emigranti extra comunitari o di loro familiari.
- 4) Contributi agli invalidi del lavoro sulle spese di soggiorno per cure climatiche e termali ed inoltre assegni di collocamento e assegni scolastici, secondo i criteri e le modalità annualmente fissati dall' ANCI regionale e dalla ANMIL.
- 5) Contributi a titolo di prestito nelle more della riscossione dell' assegno di invalidità civile e dell' assegno di accompagnamento.
- 6) Contributi per pagamento utenze (luce, acqua, gas, ecc.)
- 7) Contributi a copertura spese di ticket sanitari in favore di indigenti e loro familiari a carico.
- 8) Buoni per generi alimentari e/o consumazione di pasti, a carico del Comune o per la fornitura di legna e combustibile ad uso riscaldamento.
- 9) Buoni per fornitura di capi di abbigliamento, prodotti e materiali igienici ecc.
- 10) Accollo totale o parziale di sistemazione alloggiative temporanee a persone che ne siano comunque prive.
- 11) Interventi urgenti ad indigenti di passaggio, come il pagamento di biglietti del treno fino al Comune di residenza, il rilascio del buono pasto da consumare nella mensa convenzionata.
- 12) Interventi sulle abitazioni, tesi a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita o all' abbattimento delle barriere architettoniche, dedotti i contributi per lo stesso titolo da altri enti.

I contributi di cui ai punti 1) 2) 3) sono previsti in favore di emigranti e delle loro famiglie, in stato di bisogno, che rientrino definitivamente in questo Comune, e degli immigrati extra comunitari in stato di bisogno e qui residenti. L' erogazione avverrà secondo le disposizioni regionali e gli stessi sono soggetti a rimborsi della Regione stessa.

Art.8

Presenza di congiunti obbligati agli alimenti

La corresponsione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli è subordinata di norma alla inesistenza di congiunti di 1° grado obbligati agli alimenti e che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime. Ove detti congiunti esistano saranno convocati dalla Ass. Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

Art.9

Documentazione da acquisire agli atti

Ai fini della valutazione del reddito e delle condizioni personali e familiari del richiedente, viene richiesta la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti l'eventuale presenza di proprietà immobiliari, anche di quelle cedute nei tre anni precedenti la domanda al Comune, se vi siano o meno congiunti obbligati agli alimenti, a norma dell' Art.433 del C.C. e in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela. Tale atto dovrà essere sottoscritto dal richiedente.
- 2) Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare compreso quello dei parenti obbligati fuori casa rispetto al nucleo del richiedente.
- 3) Copia del certificato di pensione da cui risulti il reddito dell' anno in corso, se trattasi di pensionati, o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratori dipendenti.

- 4) Copia del mod.101 o mod.740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta salva la facoltà da parte del Servizio Sociale di accertare anche diversamente l'effettiva situazione economica del richiedente, eventualmente utilizzando strumenti di tipo induttivo quali il redditometro.
- 5) Copia tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in presenza di questa specifica situazione.
- 6) Copia dell'ultima ricevuta d'affitto, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare le reali condizioni.

Art.10 **Elementi di valutazione**

L'Assistente Sociale può, inoltre, qualora lo ritenga necessario per una valutazione più complessiva e precisa, svolgere accertamenti.

Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste, debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

1. Le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno.
2. La situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo.
3. Le condizioni abitative del nucleo familiare
4. La situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non) nonché dei congiunti obbligati agli elementi a norma dell'art.433 del C.C. qualora esistano.
5. L'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri Servizi Sociali.
6. L'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione, nonché la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro e/o la durata di rapporti di lavoro avuti in precedenza.
7. Ogni altra circostanza atta a stabilire la effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esistano.

Art.11 **Istruttoria e procedura per l'erogazione**

Il procedimento si attiva con la presentazione, da parte dell'utente, della domanda all'Assistente Sociale, oppure a seguito di segnalazione alla stessa, che provvederà d'ufficio ad istruire la relativa pratica.

L'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra lo stesso operatore e l'utente, mirato ad individuare l'effettivo bisogno di questi, inoltre con la raccolta della necessaria documentazione e l'acquisizione degli elementi, così come previsto dai punti precedenti.

L'assistente sociale, può, qualora lo ritenga opportuno per una valutazione più complessiva e precisa, svolgere accertamenti domiciliari prima di giungere alla formulazione della proposta d'intervento.

Su questo progetto dovrà comunque esprimere il proprio parere il responsabile dell'Area Sociale. Mediante ogni 15 giorni, o comunque quando se ne ravveda la necessità, le proposte d'intervento così istruite vengono sottoposte all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Una volta adottata la relativa delibera, viene data comunicazione a ciascun utente circa l'accoglimento o meno della sua richiesta, non oltre due mesi dalla presentazione della richiesta stessa. L'erogazione dei contributi viene assicurata a mezzo di mandato di pagamento e, nei casi di urgenza, a mezzo di anticipazione da parte dell'Economo comunale.